

## COMUNE DI SOSSANO

Provincia di Vicenza

Via Mazzini n. 2 - 36040 SOSSANO (VI) Tel. 0444/885220

## SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI E LA RIDUZIONE DELLA TASSA DI GESTIONE RIFIUTI

L'anno 2020 , il de	el mese di,
	TRA
Il Comune di Sossano, nella persona di	
nella sua qualità di	, all'uopo delegato alla stipula della e denominato "Comune",
presente convenzione, successivamente	e denominato "Comune",
	${f E}$
il Sig./la Sig.ra	successivamente denominato
"Utente", nato a	() il
Codice Fiscale	. residente a
in via	n, titolare della posizione n.
relativa alla Tassa di gestion	ne rifiuti urbani ed in qualità di occupante l'edificio ad uso _, catastalmente censito alla Sezione Unica – Foglio
	to in Via n;
,	PREMESSO
<ul> <li>n° 8 in data 28/02/2000, incentiva verde) dei rifiuti urbani utilizzando evitino lo sviluppo di cattivi odori;</li> <li>che il Regolamento comunale per approvato con deliberazione deliberazione consiliare n° 25 in della Tassa relativamente agli utent per il recupero della frazione organico che il Comune, nell'ambito del programassima separazione della frazione compostaggio sottraendola all'avviono che il recupero col metodo del quantitativi di rifiuti da raccogliere delle spese di gestione;</li> </ul>	ramma di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, persegue la e organica al fine di favorirne la valorizzazione a mezzo o a trattamento tramite il servizio pubblico; compostaggio domestico comporta una diminuzione dei e trattare, con conseguente beneficio in termini di riduzione della Tassa per la gestione dei rifiuti è pervenuta in data

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Frazione organica" = materiale biodegradabile vegetale di giardini e parchi (cd. frazione verde) e materiale biodegradabile alimentare e di cucina prodotto da nuclei domestici (cd. frazione umida)

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- **Art. 1** L'Utente si impegna a trattare in proprio, a mezzo compostaggio domestico, la frazione organica prodotta (resti dell'attività di preparazione dei pasti e pietanze non consumate, sfalci d'erba e scarti vegetali in genere, ossa sminuzzate, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc.) con espressa esclusione di materiali costituenti la frazione secca riciclabile e non riciclabile dei rifiuti urbani (contenitori ed imballaggi in metallo, vetro, polistirolo o plastica, ed in genere tutti i materiali non biodegradabili), secondo le istruzioni fornite dal Comune.
- mantenendo, altresì, attivo il servizio di raccolta della frazione verde, per l'asporto diproduzioni
  particolarmente abbondanti di sfalci, potature e ramaglie in determinati periodi dell'anno.

Art.2 - Il compostaggio a	avverrà a mezzo di:
---------------------------	---------------------

1 66	
CUMULO;	
SILO/CASSA avente una capacità di	$_{}$ m <sup>3</sup>
BUCA;	
COMPOSTER avente una capacità di	$_{}$ m <sup>3</sup>

- per cumulo è da intendersi l'accumulo ordinato dei materiali organici secondo forme e metodi approvati dal Comune;
- per silo/cassa è da intendersi un contenitore realizzato in rete metallica o con tavole e altri elementi di legno, secondo forme e metodi approvati dal Comune;
- per buca è da intendersi l'accumulo dei materiali organici in apposita buca (impermeabilizzata o meno) secondo forme e metodi approvati dal Comune;
- per composter è da intendersi un contenitore prefabbricato destinato specificatamente al compostaggio domestico.

Tali contenitori o strutture devono essere realizzati in modo conforme alle indicazioni del Comune, dimensionati in rapporto alla quantità di materiali organici prodotti, gestiti in modo appropriato (secondo i criteri predisposti dal Comune) e posizionati in modo da non arrecare fastidio al vicinato.

- **Art. 3** L'Utente si impegna ad utilizzare in loco, sull'area di pertinenza dell'immobile, il materiale prodotto nella struttura di compostaggio.
- **Art. 4** Il Comune, anche per il tramite del soggetto incaricato dell'applicazione e riscossione della tassa, con decorrenza dalla data della sottoscrizione della presente convenzione, provvede d'ufficio ad applicare la riduzione della Tassa per la gestione dei rifiuti urbani, con le modalità e nella misura prevista nel Regolamento per l'applicazione della Tassa medesima.
- **Art. 5** L'Utente accetta di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant'altro necessario per la verifica del rispetto delle presente convenzione e del possesso dei requisiti per l'applicazione delle riduzioni, consentendo anche l'apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il conferimento della "frazione secca" dei rifiuti urbani al fine di verificare l'assenza, negli stessi, della frazione organica (che ha dichiarato di trattare mediante compostaggio domestico) e degli altri materiali per i quali è istituita la relativa raccolta differenziata.
- **Art. 6** L'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste nella presente convenzione o successivamente impartite dal Comune, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa come prevista e disciplinata nel regolamento di igiene urbana, oltre alla cessazione del diritto alla riduzione della tassa con decorrenza dalla data di accertamento dell'infrazione stessa, ferme restando eventuali ulteriori sanzioni previste per altre violazioni al Regolamento per l'applicazione della Tassa di gestione dei rifiuti urbani. Le sanzioni amministrative sono applicate nel rispetto della procedura di cui alla L. 689/81.
- **Art. 7** Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme previste dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti e dal vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa per la gestione dei rifiuti urbani.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DELEGATO DAL COMUNE	L'UTENTE
<del></del>	